



Il Prefetto della Provincia di Oristano

Prot.n. 8252/2020/A.1

Ordinanza n.03/2020

VISTA la nota prot. n. 0000750 del 14/02/2020 con cui il **Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta**, richiede per poter svolgere le esercitazioni a fuoco per l'addestramento periodico di numerosi reparti delle Forze dell'Ordine dell'Isola, l'emissione – per il prossimo mese di **aprile 2020** - di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e degli animali eventualmente in sosta o in transito nell'area interessata durante le esercitazioni;

RITENUTO che le esigenze addestrative rappresentate rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra e che è necessario fissare la modalità di utilizzo di detta area atteso che tali esercitazioni possono comportare, per propria natura, pericoli per l'incolumità delle persone e degli animali;

VISTO l'art. 2 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

O R D I N A

- a) lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle **ore 07.00 alle ore 13.00** dei giorni **01-02-03-06-07-08-09-10-20-21-22-23-24-27-28-29 e 30 aprile 2020** dell'area delimitata **come segue**:

- a Nord: SU MURDEGU – MONTE PAZA;
- a Est: MONTE PAZA – 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque);
- a Sud: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque)– FUNTANA OLECCA;
- a Ovest: FUNTANA OLECCA – SU MURDEGU;

(Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA – GHILARZA – SORRADILE - SEDILO – BIDONI' – TADASUNI – SODDI').

- b) Divieto di accesso (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") delimitata da bandieroni rossi ecc. – indicati nella predetta carta topografica).
- c) Il CAIP è incaricato di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: Su Murdegu – Funtana Olecca – Sa Manenzia – ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:



Il Prefetto della Provincia di Oristano

- 2 -

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;

- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P..

Funzionari e Operatori della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti – da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza – sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.

Oristano, 09 marzo 2020

IL PREFETTO
Gennaro Capo



IL PREFETTO della PROVINCIA DI ORISTANO

VISTA

la nota prot. n. 0000750 del 14/02/2020 con cui il Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta, richiede per poter svolgere le esercitazioni a fuoco per l'addestramento periodico di numerosi reparti delle Forze dell'Ordine dell'Isola, l'emissione - per il prossimo mese di aprile 2020 - di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e degli animali eventualmente in sosta o in transito nell'area interessata durante le esercitazioni;

RITENUTO

che le esigenze addestrative rappresentate rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra e che è necessario fissare le modalità di utilizzo di detta area atteso che tali esercitazioni possono comportare, per propria natura, pericoli per l'incolumità delle persone e degli animali;

VISTO

l'art. 2 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

ORDINA

- a) Lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore 07.00 alle ore 13.00 dei giorni 01-02-03-06-07-08-09-10-20-21-22-23-24-27-28-29 e 30 aprile 2020, dell'area delimitata come segue:
- A NORD: SU MURDEGU - MONTE PAZA;
 - A EST: MONTE PAZA - 32T MK 91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE);
 - A SUD: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE) - FUNTANA OLECCA;
 - A OVEST: FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU;
- (Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SORRADILE - SEDILO - BIDONI - TADASUNI - SODDI').
- b) **DIVIETO DI ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") delimitata da bandieroni rossi ecc. - indicati nella predetta carta topografica).
- c) **II CAIP è incaricato** di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: **SU MURDEGU - FUNTANA OLECCA - SA MANENZIA** ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione. I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:
- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
 - puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P..
- Funzionari e Operatori della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza. Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.

IL PREFETTO
Gennaro Capo

AVVERTENZE

Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 03/2020 emessa in data 09/03/2020 dal Prefetto di Oristano.

- 1) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rottami): Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso. Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n°109;
- ARTICOLO 1** - E' vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
- ARTICOLO 2** - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, che non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- ARTICOLO 3** - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesime, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli acquisti di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricattazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Prot. n. 8252 /2020/A.1

Ordinanza n. 03/2020

POLIGONO "COMPENSORIO DEL LAGO OMODEO"

